

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2026
15

INSERTO

Regimi fiscali
per lavoratori impatriati:
recenti orientamenti
giurisprudenziali e di prassi

LIBERTÀ D'IMPRESA

Impatto dell'IA sul lavoro:
primi licenziamenti

NOVITÀ E CONFERME

Lavoro in agricoltura:
agevolazioni contributive,
fiscali e incentivi

COMPLIANCE PREVIDENZIALE

Indici sintetici di affidabilità
contributiva (Isac)

PERCORSI DI APRILE-MAGGIO

**INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E SICUREZZA SUL LAVORO**
Raffaele Guariniello

Digitalizzazione del lavoro
IA tra speranze e allarmi

IN QUESTO NUMERO

**Obblighi indelegabili
e formazione**
IA e datore di lavoro


Appalti e cantieri
IA e committente

Esternalizzazione
e nuove forme di lavoro
IA e lavoratori distaccati,
telelavoratori, lavoratori agili

Vigilanza algoritmica
IA e obblighi di sicurezza
e formazione



www.edicolaprofessionale.com



Regimi fiscali
per lavoratori
impatriati:
recenti orientamenti
giurisprudenziali
e di prassi

di **Daniela Ghislandi,**
Luca Barbieri
e **Matteo Raglio**

Regimi fiscali per lavoratori impatriati: recenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi

Daniela Ghislandi, Luca Barbieri e Matteo Raglio -
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

In forza di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, il soggetto che trasferisca la residenza fiscale in Italia successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (1) ha titolo a beneficiare, ove risultino verificate condizioni e requisiti espressamente individuati dalla citata disposizione, dell'applicazione di un **regime fiscale speciale** in virtù del quale ai fini della determinazione dell'imposta rileva, entro il limite annuo di euro 600.000,00, il solo 50% dei redditi prodotti in Italia (2).

Tale meccanismo impositivo di favore, il cui ambito d'applicazione è stato sensibilmente ridimensionato rispetto al previgente analogo regime disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (3), risulta applicabile al lavoratore a **condizione** che:

1) sia verificato il requisito soggettivo di un periodo minimo di effettiva permanenza in uno Stato estero precedentemente al trasferimento della residenza fiscale in Italia;

2) sia formalmente assunto l'impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro periodi d'imposta;

l'attività lavorativa sia svolta per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia;

3) siano soddisfatti i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (4).

Con riguardo ai richiamati artt. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 e 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 – così come all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (5) –, il dispositivo giuridico volto ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori resi-

(1) Art. 5, comma 8 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. Come noto, l'art. 5, comma 9, primo periodo del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato il regime fiscale speciale disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, vigente sino al 28 dicembre 2023.

(2) Come meglio precisato in seguito, rientrano nell'ambito di applicazione del regime fiscale speciale i redditi *i)* di lavoro dipendente, *ii)* assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché *iii)* di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

(3) Il regime fiscale speciale previgente, per il quale i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dal lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale (o anagrafica) in Italia entro il 31 dicembre 2023 concorrono al formare il reddito complessivo nel limite del 30% del loro ammontare, ha potuto trovare applicazione nella sola ipotesi in cui il lavoratore *i)* non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento della residenza fiscale, *ii)* si sia impegnato a risiedere in Italia per almeno due anni e *iii)* abbia prestato la propria attività di lavoro in prevalenza nel territorio dello Stato (art. 16, comma

1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

A seguito dell'abrogazione dell'art. 16, comma 1-*bis* del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il regime fiscale speciale applicabile ai redditi derivanti da attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata svolte in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e trasferite nel territorio dello Stato è regolato dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, in forza del quale «non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi».

(4) Art. 5, comma 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

(5) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'art. 44 di tale decreto ha introdotto «Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero», stabilendo che «ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla for-